

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 35

mercoledì, 24 luglio 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 43

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015. *" 4*

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009. *" 13*

SEZIONE III

**COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze**ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 luglio 2019, n. 78

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano - Servizio per la redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio - CIG 7925947A5E - CUP H89H12000350002 - Aggiudicazione efficace del servizio a M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. *" 16*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
16 luglio 2019, n. 79**D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - FONDO PROGETTAZIONE - Affidamento del servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiore nel tratto compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della-Cittadella del Carnevale relativamente all'intervento codice 09IR192/G1 "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale" - CIG 784861412B.** *" 37*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 12 luglio 2019, n. 43

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 3 - Disposizione finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. E' necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della l.r. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002. In particolare, l'intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che

era prevista nel testo della l.r. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018;

2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:

"m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi."

Art. 2

Funzioni dell'Agenzia.

Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è abrogata.

Art. 3

Disposizione finanziaria

Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 12 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 maggio 2019, n. 375

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Cristina Grieco

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 luglio 2019

Approvata in data 9 luglio 2019

Divenuta legge regionale 30/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 44

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

Capo I

Natura giuridica e funzioni

Art. 3 - Natura giuridica

Art. 4 - Costituzione e partecipazione

Art. 5 - Funzioni

Capo II

Organi

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Amministratore unico

Art. 9 - Revisore contabile unico

Art. 10 - Indennità del revisore contabile unico

Art. 11 - Decadenza e revoca

Art. 12 - Comitato d'area

Capo III

Funzionamento

Art. 13 - Statuto

Art. 14 - Programmazione dell'attività

Art. 15 - Risorse economiche

Art. 16 - Personale

Art. 17 - Vigilanza e controllo

Art. 18 - Sede

TITOLO III FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI CONSORZIATI

Capo I

Funzioni amministrative dei comuni consorziati

Art. 19 - Competenze dei comuni in materia di espropriazione

Art. 20 - Competenza dei comuni in materia di urbanistica

TITOLO IV NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Norma finanziaria

Art. 21 - Norma finanziaria

Capo II
Norme transitorie e finali

Art. 22 - Norma transitoria

Art. 23 - Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015

Art. 24 - Clausola valutativa

Art. 25 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n) e z), e l'articolo 63 dello Statuto;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 17 aprile 2019;

Considerato che:

1. Il Consorzio per la Zona industriale apuana è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la Zona industriale apuana) allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana; esso rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo, oltre che di favorire condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

2. Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla

seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso consorzio (articoli da 32 bis a 32 septies);

3. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della "governance", prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio;

4. Vengono ridefiniti i compiti e le attribuzioni del Consorzio, prevedendo anche nuove funzioni, comunque connesse alla promozione industriale, sulla base delle funzioni e delle attribuzioni già assegnate ai consorzi industriali dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che costituisce la normativa generale di riferimento in materia;

5. La nuova disciplina prevede il controllo della Regione Toscana sull'attività del Consorzio, sia nella fase di programmazione, sia nella fase di gestione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese);

6. Si è ritenuto di accogliere il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Principi e disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio per la Zona industriale apuana, di seguito definito "consorzio", istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la Zona industriale apuana), in conformità all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

Art. 2
Finalità

1. La Regione procede al riassetto del consorzio

a sostegno dei processi di reindustrializzazione e di promozione del territorio della zona apuana.

2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio apuano.

3. La Regione armonizza i compiti svolti dal consorzio con quelli degli enti che operano nell'area industriale.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CONSORZIO

Capo I Natura giuridica e funzioni

Art. 3 Natura giuridica

1. Il consorzio è ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 36 della l. 317/1991, ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

Art. 4 Costituzione e partecipazione

1. Il consorzio è costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara.

2. Al consorzio può aderire l'Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa con lo stesso.

3. Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

4. Lo statuto del consorzio definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati. Alla Regione è attribuito il cinquanta per cento più uno dei diritti di voto.

Art. 5 Funzioni

1. In coerenza con la programmazione regionale e

nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.

2. Il consorzio provvede in particolare a:

a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;

b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;

d) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;

e) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza del consorzio come definita al comma 1.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.

4. Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Capo II Organi

Art. 6 Organi

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) l'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;
- c) il revisore contabile unico;
- d) il comitato d'area.

2. La designazione dell'amministratore unico con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico e del comitato d'area sono effettuate ai sensi della

legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 7
Assemblea

1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.

2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. Spetta all'assemblea:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
- b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
- c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
- f) approvare la dotazione organica del consorzio;
- g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
- h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
- i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
- l) nominare l'amministratore unico;
- h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
- i) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all'articolo 15;
- j) determinare il trattamento economico dell'amministratore unico di cui all'articolo 8, comma 5.

4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.

5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).

7. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente.

Art. 8
Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, ed comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:

- a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
- c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'assemblea.

4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

5. Il trattamento economico annuo omniconcomprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell'ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.

7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

Art. 9

Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.

2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la

migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:

- a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
- b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 10

Indennità del revisore contabile unico

1. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

2. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.

Art. 11

Decadenza e revoca

1. In caso di revoca dell'amministratore unico, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo amministratore entro il termine di novanta giorni e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.

2. L'assemblea revoca la nomina dell'amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla l.r. 5/2008, anche per i seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.

3. Qualora l'assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al comma 2 vi provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. A seguito della revoca della nomina il contratto dell'amministratore è risolto anticipatamente.

5. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore.

Art. 12 Comitato d'area

1. E' costituito un comitato d'area composto da:

- a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;
- b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.

2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d'area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I componenti del comitato d'area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato d'area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

5. Il comitato d'area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.

6. Il comitato d'area può formulare proposte per la programmazione dell'attività del consorzio.

7. Il comitato d'area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell'amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.

8. Alle sedute del comitato d'area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.

9. La partecipazione al comitato d'area è a titolo gratuito.

Capo III Funzionamento

Art. 13 Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:

- a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
- b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
- c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione;
- d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
- e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, e le modalità di voto in assemblea;
- f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle impresa operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 14 Programmazione dell'attività

1. L'amministratore unico predisporre annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro cinque giorni, unitamente al parere del revisore contabile.

2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

3. L'assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.

Art. 15 Risorse economiche

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;

b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Art. 16 Personale

1. La dotazione organica del consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'amministratore nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale.

2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.

3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).

Art. 17 Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della

Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.

4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:

a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:

a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;

b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;

c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;

d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;

e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.

Art. 18 Sede

1. Il consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

TITOLO III FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI CONSORZIATI

Capo I

Funzioni amministrative dei comuni consorziati

Art. 19

Competenze dei comuni in materia di espropriazione

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 20

Competenze dei comuni in materia urbanistica

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORI E FINALI

Capo I

Norma finanziaria

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo annuale di cui all'articolo 15 lettera a), stimati in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 - 2021.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019, 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

- Anno 2019

In diminuzione

Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 400.000,00;

- Anno 2020

In diminuzione

Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 400.000,00;

- Anno 2021

In diminuzione

Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 400.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 22

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 8 e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina.

2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'insediamento.

3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I crediti ed i debiti del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano nella titolarità dello stesso.

5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, manifestano la volontà di continuare ad aderire al consorzio entro sessanta giorni dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine, si intende esercitata la facoltà di recesso.

Art. 23

Continuità delle funzioni del commissario straordinario.
Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 32 quater della legge

regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: "fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015)".

Art. 24

Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell'interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell'imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.

2. A tal fine, entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:

a) l'impiego delle aree industriali e dell'eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;

b) il numero di imprese localizzate nell'ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;

c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

3. A cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.

Art. 25

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977);

b) la legge regionale 14 giugno 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59 del 1985 "Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A." ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

c) gli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

d) la legge regionale 1 aprile 1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana);

2. Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 41

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 novembre 2019, n. 329

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 luglio 2019

Approvata in data 9 luglio 2019

Divenuta legge regionale 29/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82](#)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2019, n. 45

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

Capo II
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005

Capo III
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009

Capo IV Disposizioni finali

Art. 4 - Disposizione finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, 10 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 e l'articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal d.l. 113/2018 convertito dalla l. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone;

2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della l.r. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della l.r. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana;

3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della l.r. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la Regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione;

4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione;

5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in

attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale;

6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana, previsti dalle vigenti leggi regionali, garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;

7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali;

8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale;

9. Nella l.r. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'articolo 5 (Diritto agli interventi e ai servizi), eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona;

10. Nella l.r. 29/2009 si rende necessario modificare l'articolo 6 (Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana), specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione;

Approva la presente legge

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche

straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.

2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.

3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 2

Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:

“b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione hanno diritto all’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:

“4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l’accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.”.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

Art. 3

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/2009

1. Dopo il comma 35 dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), è inserito il seguente:

“35 bis. Alle persone di cui al comma 35, in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale, è comunque garantito:

a) l’accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) l’accesso agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale e il soddisfacimento dei bisogni essenziali primari anche attraverso soluzioni e sistemazioni temporanee di accoglienza;

c) l’accesso dei minori all’istruzione obbligatoria e ai servizi per l’infanzia.”.

2. Dopo il comma 35 bis dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“35 ter. Le azioni finalizzate all’attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.”.

3. Dopo il comma 68 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“68 bis. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l’integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi, nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.”.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 4 Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 7

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 gennaio 2019, n. 333

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 luglio 2019

Approvata in data 10 luglio 2019

Divenuta legge regionale 31/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#)

[Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 luglio 2019, n. 78

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Intervento codice 2012EGR0118 - Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano - Servizio per la redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio - CIG 7925947A5E - CUP H89H12000350002 - Aggiudicazione efficace del servizio a M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto che, con il comma 548 dell'articolo 1 della sopra citata legge, il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto l'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto, con l'art. 2-bis, comma 44, che “ Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione”;

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art.1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012,

riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017 è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il mandato commissariale del sottoscritto;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 “Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto” la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale è stato approvato il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, modificato e integrato con successive ordinanze n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 3/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n. 2 del 27/02/2017 nonché la n. 35 del 18/04/2018 con le quali è stato rimodulato il Piano;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 11 del 19/02/2019 avente ad oggetto “L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 -Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio”;

Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27/02/2017 che ha, altresì approvato la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal suddetto Piano di cui all'art. 1 comma 548 della della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Dato atto che:

- tra gli interventi del Piano approvato con le suddette ordinanze è stato inserito l'intervento “Fiume Albegna-Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012” per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica Osa-Albegna, oggi Consorzio n. 6 Toscana Sud;

- dalla data di approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n.6 Toscana Sud nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto;

- data l'urgenza di esecuzione dell'intervento

2012EGR0118, il Commissario delegato ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che è divenuta efficace il 19/03/2015, unitamente alla variante urbanistica;

- con deliberazione n. 5 del 17/02/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 9 del 4/03/2015, il Consiglio Comunale di Manciano ha approvato la variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, divenuta efficace il 19/03/2015, e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme alle previsioni urbanistiche del Comune di Manciano;

- con deliberazione n. 55 del 27/10/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 45 del 11/11/2015, il Consiglio Comunale di Orbetello ha approvato la “Variante al regolamento urbanistico per la localizzazione puntuale dell'argine remoto del Fiume Albegna”, divenuta efficace il 26/11/2015 e, pertanto, l'argine di cui trattasi risulta conforme anche alle previsioni urbanistiche del Comune di Orbetello;

- il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR), approvato con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015, prevedeva tra l'altro l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori;

Dato atto che:

- a norma della L.R. 30/2005 le funzioni di Autorità espropriante sono svolte dalla Provincia di Grosseto, mentre il promotore dell'espropriazione è il Commissario delegato in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, il quale chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è lo Stato, che diventerà proprietario dei beni espropriati;

- considerata l'urgenza dell'intervento, si è proceduto ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 occupando anticipatamente le aree interessate e determinando in via provvisoria l'indennità di espropriazione;

- con i decreti di occupazione d'urgenza della Provincia di Grosseto rispettivamente n. 831 del 01/04/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e n. 3437 del 26/11/2015 per le aree del Comune di Orbetello, si è disposta l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari all'esecuzione del progetto ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001;

Vista la propria ordinanza n. 42/2015 con la quale il sottoscritto ha preso atto della riorganizzazione delle strutture di vertice e dei relativi settori interni della Regione Toscana di cui alla DGR n. 913 del 28/09/2015, modificando i settori regionali di cui il medesimo si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano sopra citato, tra cui l'intervento dell'argine remoto che è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime;

Considerato che con la propria ordinanza n. 3 del 16/02/2016 si è provveduto ad aggiornare i settori regionali di riferimento di cui il sottoscritto Commissario si avvale per la realizzazione di alcuni interventi del Piano così come riportato nell'allegato 1 alla medesima ordinanza, prendendo atto della nuova denominazione del settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, la cui attuale denominazione risulta Genio civile Toscana Sud;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Vista la L.R. 30/2005 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificata dalla L.R. 47/2016 che all'articolo 20bis stabilisce: "Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, e all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)";

Dato atto che nei giorni 21,22 e 29 aprile 2015 e 15 dicembre 2015, sono stati sottoscritti i verbali di consistenza ed immissione in possesso, conservati agli atti del settore Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, con i quali si è entrati in possesso delle aree interessate dall'esecuzione dell'argine;

Dato atto che i lavori di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna" sono ultimati e sono stati redatti e presentati i tipi di frazionamento delle aree da espropriare;

Dato atto che sono state liquidate tutte le indennità definitive di esproprio agli aventi diritto e che l'ente

espropriante emetterà il Decreto Dirigenziale di esproprio e provvederà alla sua registrazione presso l'Ufficio competente;

Considerato che successivamente si dovranno redigere e presentare le note tecniche di trascrizione;

Considerato pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto per la redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto;

Considerato che per le opere del Piano degli interventi commissariali eseguite direttamente dal Commissario avvalendosi degli uffici della Regione Toscana, in assenza di deroghe legislative, sono state sempre seguite le modalità ordinariamente vigenti per le procedure di appalto regionali;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

Visto il DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti rimaste in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice;

Vista la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 648 dell'11/06/2018 avente ad oggetto: "Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettuazione dei controlli";

Vista la legge n. 241/1990 "Norme di materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;

Considerato che sono stati richiesti i preventivi ai seguenti operatori economici:

- Fondi Alberta Snc di Fondi Alberta & C.
- Studio Notarile Roberto Baldassarri
- M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c.;

Considerato che è stato presentato un solo preventivo, conservato agli atti dell'ufficio, da parte dell'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c., con sede in Grosseto, via Aurelia Nord, 60 e, pertanto, si è stabilito di richiedere offerta a tale operatore economico mediante la procedura START, con lettera d'invito prot.

n. 219496 del 30/05/2019, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito allegato "A";

Rilevato che in relazione al presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI;

Accertato che la documentazione di gara, richiesta con la predetta lettera d'invito e conservata agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale, comprende specificatamente:

- offerta economica - dichiarazioni per la partecipazione;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma del codice;
- comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista l'offerta presentata in data 05/06/2019 dall'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60 che in copia si allega al presente atto alla lettera "B", pari ad € 4.200,00 oltre Iva 22%;

Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica allegato "B";

Dato atto che relativamente al suddetto operatore economico sono stati effettuati i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, secondo le modalità del DPGR n. 30/R/2008 e dalla deliberazione della GR n. 648/2018, con esito positivo, e, pertanto, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii., è efficace;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio inerente "Redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio" (CIG 7925947A5E) riguardante la realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e art. 30 del D.P.G.R. 30/R/2008, all'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60, per l'importo complessivo di € 5.124,00, di cui € 4.200,00 quale corrispettivo onnicomprensivo ed € 924,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal documento di gara;

Dato atto che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Considerato che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 21175 della contabilità speciale n. 5750, la somma complessiva di € 5.124,00 a favore dell'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60 (c.f./p.iva 01282110533) - CIG 7925947A5E, riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

Considerato che si procederà alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario con le modalità di cui all'articolo 7 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento" del paragrafo 7 "Contenuto prestazionale del servizio" della lettera d'invito;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. è il Geom. Piero Paliotta;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di invito prot. n° 219496 del 30/05/2019 di richiesta di offerta economica all'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60, che in copia si allega al presente atto alla lettera "A";

2. di approvare l'offerta economica presentata in data 05/06/2019 dall'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60 pari ad € 4.200,00 oltre Iva 22%, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B";

3. di disporre, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'aggiudicazione efficace del servizio inerente "Redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio" (CIG 7925947A5E) e riguardante la realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e art. 30 del D.P.G.R.

30/R/2008, all'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60, per l'importo complessivo di € 5.124,00, di cui € 4.200,00 quale corrispettivo onnicomprensivo ed € 924,00 per IVA al 22%, alle condizioni previste dal documento di gara;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5. di impegnare sul capitolo 21175 della contabilità speciale n. 5750, la somma complessiva di € 5.124,00 a favore dell'operatore economico M.L. di Mosconi Federica e Lami Lara S.n.c. con sede in Grosseto, via Aurelia Nord 60 (c.f./p.iva 01282110533) - CIG 7925947A5E, riducendo contestualmente di pari importo l'impegno n. 149 del medesimo capitolo;

6. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'aggiudicatario suindicato con le modalità di cui all'articolo 7 "Corrispettivo, fatturazione e pagamento" del paragrafo 7 "Contenuto prestazionale del servizio" della lettera d'invito;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza e sul SITAT SA;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



Prot. n. 219496
Allegati 3

Data 30/05/2019

Oggetto: L.228/2012- art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii - Ordinanza n. 58/2014 - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018 relativo al servizio per la redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio riguardanti la realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano (2012EGR0118).
Codice Identificativo di Gara (CIG): 7925947A5E
Codice Unico di Progetto (CUP): H89H12000350002

Spett.le Studio
M.L. S.N.C. DI MOSCONI FEDERICA E LAMI LARA
Email: federica@mistudio.net

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud in veste di rappresentante del Commissario Delegato Calamità Naturali ai sensi del decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n° 1167 del 21/03/2016, richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 05/06/2019, la seguente documentazione:

2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

In nessun caso saranno accettate richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l’esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), comprensivo di contributi previdenziali, ritenuta d’acconto e comunque di ogni tipologia di contribuzione prevista in base al regime fiscale di appartenenza oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

• 3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (da effettuarsi obbligatoriamente ogni cinque affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo) e, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 8 dell'art. 14 - Penali e risoluzione del contratto del successivo Paragrafo 7 – Contenuto prestazionale del servizio.

Ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'Amministrazione, prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall'Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento, è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Commissario Delegato Calamita' Naturali in Regione Toscana, Via di Novoli, 26 – Firenze, C.F. 94079030485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) inserire il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Offerta Economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa a: Servizio per la redazione e presentazione delle note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio riguardanti la realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna nei Comuni di Orbetello e Manciano (2012EGR0118)- CIG 7925947A5E").

L'affidatario comproverà il pagamento dell'imposta di bollo, mediante l'invio della copia informatica dell'F23, in modalità telematica, attraverso un'apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico "START", accedendo al sito <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> con il proprio identificativo.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)

n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale per conto del Commissario Delegato Calamità Naturali, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale per conto del Commissario Delegato Calamità Naturali, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è il Commissario Delegato Calamità Naturali, presso la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la

legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana - Giunta Regionale per conto del Commissario Delegato Calamità Naturali, per le finalità sopra descritte.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

Nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 un violento evento meteorico ha colpito le province di Massa - Carrara, Lucca, Grosseto, Arezzo, Siena, Pisa e Pistoia, provocando ingenti danni.

In provincia di Grosseto, l'evento alluvionale ha interessato in particolare la parte centro-meridionale dove si sono registrate cumulate record rispetto alle relative serie storiche ad oggi disponibili. L'eccezionalità dell'evento meteorico ha determinato l'esondazione del Fiume Albegna e del reticolo afferente, causando ingenti danni nel territorio del comune di Orbetello e di Manciano oltreché l'interruzione della linea ferroviaria Pisa-Roma e della S.S. Aurelia n.1.

Con L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato. Il Commissario con Ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 ha approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, poi modificato e integrato con successive ordinanze (n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 5/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014 e n. 46 del 3/11/2014), tra gli interventi del Piano approvato è stato inserito l'intervento "Fiume Albegna. Ripristino officiosità idraulica a seguito dell'evento alluvionale del 11-12 novembre 2012" per un importo di € 3.500.000,00, individuando per l'attuazione il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

Nell'ottobre 2014 un intenso evento meteorologico ha nuovamente colpito i territori della Provincia di Grosseto già oggetto dell'evento calamitoso di Novembre 2012, rendendo urgente l'esecuzione dell'intervento codice 2012EGR0118.

Data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, il Commissario delegato ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana.

Con l'approvazione dell'Ordinanza n. 58 del 4/12/2014 il Commissario delegato è subentrato al Consorzio di Bonifica n.6 Toscana Sud, che data l'urgenza di esecuzione dell'intervento 2012EGR0118, ha ritenuto di dover riassumere l'esecuzione dello stesso sotto la propria diretta responsabilità, provvedendo a tutte le attività necessarie avvalendosi del settore Difesa del Suolo della Regione Toscana;

Con Decreto del Presidente n. 153 del 26/09/2014 il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud ha approvato il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5/08/2014 con la quale si approvava il

progetto definitivo, con implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, divenuto efficace unitamente alle varianti urbanistiche il 19/03/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e il 26/11/2015 per le aree poste nel Comune di Orbetello;

Con Ordinanza n. 11 del 23/03/2015 si approvava il progetto esecutivo di realizzazione dell'argine remoto del fiume Albegna, nei comuni di Manciano (GR) e Orbetello (GR) e prevede l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei terreni interessati dalle opere, oltre all'occupazione temporanea di aree limitrofe, utili alla corretta esecuzione dei lavori;

A norma della L.R. 30/2005 le funzioni di Autorità espropriante sono svolte dalla Provincia di Grosseto, mentre il promotore dell'espropriazione è il Commissario delegato in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, che chiede l'espropriazione e ne assume gli oneri economici, mentre il soggetto beneficiario dell'espropriazione è la Regione Toscana, che diventerà proprietaria dei beni espropriati;

Considerando l'urgenza dell'intervento si è proceduto ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 occupando anticipatamente le aree interessate e determinando in via provvisoria l'indennità di espropriazione;

Con due Decreti d'occupazione d'urgenza, emanati dalla Provincia di Grosseto si occupavano le aree interessate dai lavori, rispettivamente n. 831 del 01/04/2015 per le aree poste nel Comune di Manciano e n. 3437 del 26/11/2015 per le aree poste nel Comune di Orbetello.

Con Ordinanza commissariale n. 42 del 26/10/2015 l'intervento in oggetto è passato nella competenza del Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime (la cui denominazione è stata modificata in Genio Civile Toscana Sud).

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data 30/10/2016 e sono stati redatti e presentati i tipi di frazionamento delle aree da espropriare.

Si sta provvedendo a liquidare ai singoli proprietari le indennità definitive di esproprio, calcolate sulle superfici effettive risultanti dai tipi di frazionamento.

Liquidate tutte le indennità definitive di esproprio agli aventi diritto, l'Ente espropriante emetterà il Decreto Dirigenziale di esproprio, e provvederà alla sua registrazione presso l'Ufficio competente.

Successivamente si dovrà redigere e presentare le note tecniche di trascrizione, per le quali si ha la necessità di affidare ad un professionista qualificato la loro elaborazione, stesura e presentazione.

Art. 1 - Caratteristiche e modalità di esecuzione della prestazione

1. Oggetto dell'affidamento è la predisposizione, la stesura e la presentazione di 28 note di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, inerenti le aree soggette ad esproprio, individuate nel Decreto di Esproprio che emetterà il Dirigente della Provincia di Grosseto, (quale Ente espropriante).

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI

Redazione di tutta la documentazione necessaria ad espletare l'incarico e la successiva presentazione presso l'ufficio competente. Nel presente affidamento sono ricomprese tutte le operazioni finalizzate l'approvazione delle stesse;

- nota di trascrizione cartacea;
- copia conforme del verbale di immissione in possesso (fornito dall'Ente);
- nota in formato digitale;

DOCUMENTI DA PRODURRE

- nota di trascrizione cartacea con relativo timbro di accettazione e ricevuta di voltura;
- nota in formato digitale;

Art. 2 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione che coincide con la data di emissione del Decreto di esproprio. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 1 giorno dalla stipula del contratto che avviene

secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'avvio dell'esecuzione l'Amministrazione redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

3. Data la particolarità del servizio sono escluse sospensioni e proroghe.

Art. 3 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 4 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 4.300,00 Euro, comprensivo di contributi previdenziali, ritenuta d'acconto e comunque di ogni tipologia di contribuzione prevista in base al regime fiscale di appartenenza, IVA esclusa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo capitolo n. 21175 della c.s. n. 5750.

Art. 6 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 7

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 7 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.

3. La fattura, elettronica intestata COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA - Settore Genio Civile Toscana Sud – codice fiscale 94079030485, CUU PM5WKM deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 7925947A5E e del codice CUP H89H12000350002; Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della

corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 7925947A5E ed il seguente codice CUP H89H12000350002. L'operatore economico è obbligato a dare

immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

9. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 6 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 8 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa dell'Amministrazione per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7925947A5E. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 6.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della prestazione di cui all'art. 2 del presente invito. Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale dell'1 per mille dell'importo della prestazione, fino al decimo giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
- inoltre l'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016,

si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 espressamente previste nel presente documento, l'Amministrazione applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

8. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto della presente lettera d'invito, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all'Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all'applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.

3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: codici fiscali, dati anagrafici, relativi alle seguenti categorie di interessati: soggetti privati.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.

5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 16 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni
E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il sig. Piero Paliotta tel. 055/4622746, mentre competente per questa fase del procedimento è la Rag. Stefania Conforti tel. 055/4386527.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Renzo Ricciardi)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
16 luglio 2019, n. 79

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - FONDO PROGETTAZIONE - Affidamento del servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della-Cittadella del Carnevale relativamente all'intervento codice 09IR192/G1 "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale" - CIG 784861412B.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164; che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto - Legge n. 91 del 2014;

Visto l'art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Preso atto che l'elenco degli interventi ed il relativo finanziamento sono stati approvati con Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 novembre 2018 prot. 484;

Considerato che con il Decreto di cui al punto

precedente è stato approvato l'elenco di 19 interventi che prevede un finanziamento complessivo di € 2,520,776,99;

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento delle progettazioni di cui al Fondo Progettazione richiamato sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2015 - Fondo Progettazione - Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione";

Dato atto che nella suddetta Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR192/G1 dal titolo "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale", per l'importo di € 1.500.000,00;

Dato atto che nell'allegato A di cui all'ordinanza richiamata sopra il Sottoscritto Commissario individua gli enti attuatori o gli uffici regionali di cui si avvale per l'esecuzione di tali interventi;

Considerato che è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all'attuazione del suddetto intervento;

Dato atto che con il D.D.R.T. n. 6719 del 6 maggio 2019 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è stato individuato quale R.U.P. l'Ing. Stefano Malucchi;

Considerato necessario nell'ambito della mitigazione del rischio idraulico dell'ultimo tratto del Torrente Camaiole affidare il servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento delle sezioni topografiche del Fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini e il ponte della Cittadella del Carnevale, relativamente all'intervento di "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale";

Tenuto conto dell'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto

del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'art. 31 comma 8, in combinato con l'art. 157 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti di servizi di architettura e di ingegneria e di supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, stabilisce che quelli di importo inferiore ad € 40.000 possano essere affidati mediante affidamento diretto, seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

Individuata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che lo Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU) presenta i requisiti richiesti per l'intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGR/170391/D.060.030.035 del 18 aprile 2019, allegata al presente atto alla lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Vista l'offerta economica presentata dallo Studio

Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B" presentata in data 26 aprile 2019 pari ad € 3.500,00, oltre IVA nei termini di legge;

Valutato che l'offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che i controlli previsti hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Settore Assetto Idrogeologico;

Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento delle sezioni topografiche del Fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini e il ponte della Cittadella del Carnevale, relativamente all'intervento di "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale", allo Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU), via Delle Tagliate III, Trav I, n. 30, per l'importo offerto di € 3.500,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 770,00, per un importo complessivo pari ad € 4.270,00, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A" e dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dello Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU), i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 4.270,00 a valere sul capitolo n. 11223 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/170391/D.060.30.035 del 18 aprile 2019, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per il servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento delle sezioni topografiche del Fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini e il ponte della Cittadella del Carnevale, relativamente all'intervento di "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale";

2) di approvare l'offerta economica presentata dallo Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 3.500,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 770,00, per un importo complessivo pari ad € 4.270,00 per il servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento delle sezioni topografiche del Fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini e il ponte della Cittadella del Carnevale, relativamente all'intervento di "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale";

3) di aggiudicare il servizio di Rilievo Topografico per l'aggiornamento delle sezioni topografiche del Fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini e il ponte della Cittadella del Carnevale, relativamente all'intervento di "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale" allo Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 4.270,00, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui

l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5) di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

6) di ridurre l'impegno n. 118 sul capitolo n. 11223 della contabilità speciale n. 5588 per l'importo di euro 4.270,00 e contestualmente di assumere per lo stesso importo l'impegno sul capitolo n. 11223 a favore dello Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU) (CIG 784861412B);

7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti allo Studio Tecnico Associato CINELLI con sede legale in Lucca (LU), con le modalità di cui al paragrafo 7 "contenuto prestazionale del servizio";

8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



**COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN REGIONE
TOSCANA**

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico
50127 Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4384670
<http://www.regione.toscana.it>

Prof. n.
Da citare nella
risposta
Allegati

AOOGRT/170391/D.060.030.035

Data 18 Aprile 2019

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e della Delibera di Giunta Regionale n. 648 dell'11.06.2018 relativo al servizio di Rilievo Topografico l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della Cittadella del Carnevale

Codice Identificativo di Gara (CIG): 784861412B

Spett.le CINELLI
Studio Tecnico Associato
Via delle Tagliate III Trav.I N.30
55100 S.Marco Lucca
PEC: alessandro.cinelli@geopec.it

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato

da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione **"richiesta chiarimenti"**, nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio¹ delle ore 16:00:00 del giorno 29/04/2019, la seguente documentazione:

- 2.1. - OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO (*solo se previsto*)

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento *"offerta economica"* generato dal sistema e relativo alla *"offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione"*;

¹ Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

- Firmare digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

In nessun caso saranno accettate richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l’esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquantadue/00), comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

• 3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (da effettuarsi obbligatoriamente ogni cinque affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo) e, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 9 dell'art. ___ - Penali e risoluzione del contratto del successivo Paragrafo 7 – Contenuto prestazionale del servizio/fornitura.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento, è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Regione Toscana, Via di Novoli, 26 – Firenze, C.F. 01386030488);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) inserire il codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Offerta Economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa al servizio di Rilievo Topografico l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiore nel tratto compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della Cittadella del Carnevale CIG 784861412B")>.

L'affidatario comproverà il pagamento dell'imposta di bollo, mediante l'invio della copia informatica dell'F23, in modalità telematica, attraverso l'inserimento nel sistema telematico "START", accedendo al sito <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> con il proprio identificativo.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

La Regione Toscana intende affidare un incarico di progettazione per la sistemazione dell'ultimo tratto del torrente Camaiole per la mitigazione del rischio idraulico.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. Il servizio da affidare riguarda:

A). Rilievo Topografico l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiole nel tratto compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della Cittadella del Carnevale.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Per lo svolgimento della prestazione di cui all'art 1 l'affidatario dovrà rispettare il Disciplinare Prestazionale allegato alla presente. D'Accordo con il Direttore dell'esecuzione le prestazioni potranno discostarsi, per aspetti poco rilevanti, da quanto indicato nel Disciplinare. Non si potrà derogare da quanto previsto al paragrafo "Elaborati descrittivi delle linee significative" del Disciplinare Prestazionale allegato.

2. La consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico della Società che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione. L'esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto che avviene secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquanta/00), comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo 11223 della Contabilità Speciale n. 5588.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.
2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 10.
3. La fattura, elettronica intestata a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 784861412B; Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente

riscontrate.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 784861412B. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banche tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Cassa Risparmio Firenze SpA, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, UBI Banca SpA verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 11 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa della Regione Toscana per il danno arrecato.

Art. 12- Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 784861412B. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Regione Toscana.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 50, fino al 15 giorno di ritardo.

Dal 16-esimo al 30-esimo giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione A è applicata una penale di € 100, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Se l'affidatario effettua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nell'art. 1, relativamente alle seguenti caratteristiche:

- utilizzazione del rilievo per la redazione del progetto
- compatibilità del rilievo con gli standard cartografici di Regione Toscana

L'Amministrazione acquisisce la prestazione e applica una penale pari al 50% dell'importo offerto.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)

6. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

7. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (*se previsto*) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

8. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto della presente lettera d'invito, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all'Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 - Recesso

La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno venti (20) giorni.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Stefano Malucchi tel. 0554387522 che risulta anche direttore dell'esecuzione mentre il Dirigente Responsabile del Contratto risulta l'Ing. Gennarino Costabile tel. 0554384670, che risulta mentre competente per questa fase del procedimento insieme all'Ing. Francesco Piani tel. 0554385413.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Ing. Gennarino Costabile)

ALLEGATO 1

**REGIONE
TOSCANA**



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN REGIONE
TOSCANA**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico**

**Rilievo Topografico l'aggiornamento di sezioni topografiche del fiume Camaiore nel tratto
compreso tra il ponte Cavallini ed il ponte della Cittadella del Carnevale
Specifiche Tecniche**

Rilievo delle sezioni fluviali.....
Rilievo di sezioni fluviali in corrispondenza di ponti o altri manufatti.....
Elaborati descrittivi delle linee significative.....

Rilievo delle sezioni fluviali

Le sezioni del corso d'acqua oggetto del rilievo sono quelle definite dalle coordinate degli estremi delle loro tracce, riportati nella tabella sottostante, in coordinate Gauss-Boaga, in modo che ne sia precisata l'ubicazione planimetrica.

N	Est SX	Nord SX	Est DX	Nord DX
1	1600102.79	4860876.337	1600087.124	4860924.535
2	1600195.773	4860902.912	1600184.571	4860945.436
3	1600244.163	4860903.912	1600219.121	4860960.882
4	1600256.684	4860893.209	1600220.631	4860973.626
5	1600257.497	4860909.936	1600231.918	4860967.298
6	1600275.172	4860929.76	1600258.746	4860970.574
7	1600325.372	4860950.314	1600309.621	4860990.629
8	1600394.859	4860982.245	1600390.887	4861020.686
9	1600399.694	4860979.038	1600395.185	4861021.803
10	1600404.303	4860978.039	1600399.459	4861023.435
11	1600460.177	4861009.154	1600476.176	4861057.14
12	1600468.769	4861012.365	1600486.143	4861064.216
13	1600477.283	4861013.9	1600494.799	4861065.96
14	1600518.211	4861042.388	1600487.39	4861070.559
15	1600539.968	4861065.255	1600496.492	4861086.229
16	1600644.009	4861278.814	1600600.504	4861299.098
17	1600702.284	4861391.954	1600666.869	4861432.454
18	1600794.48	4861585.884	1600750.065	4861607.06
19	1600797.984	4861596.241	1600754.505	4861617.534
20	1600866.269	4861743.421	1600824.243	4861762.908
21	1600969.295	4861956.108	1600923.696	4861978.303
22	1601118.925	4862270.642	1601072.629	4862292.046
23	1601144.739	4862329.028	1601095.709	4862352.684
24	1601144.578	4862329.916	1601094.856	4862353.831
25	1601145.925	4862331.066	1601102.298	4862351.29
26	1601151.591	4862342.954	1601109.402	4862364.01
27	1601288.434	4862634.48	1601244.478	4862655.605
28	1601403.123	4862873	1601362.294	4862892.103
29	1601494.152	4863058.184	1601451.045	4863078.862
30	1601613.446	4863317.705	1601571.472	4863336.81
31	1601713.083	4863534.052	1601672.618	4863553.415
32	1601770.727	4863654.403	1601729.188	4863671.307
33	1601860.855	4863867.302	1601825.477	4863883.691
34	1601894.094	4863927.809	1601854.487	4863947.507
35	1601896.505	4863931.209	1601852.7	4863954.558
36	1601898.993	4863934.694	1601857.004	4863957.68
37	1601916.113	4863963.346	1601871.639	4863980.287
38	1601922.689	4863972.029	1601876.561	4863989.705
39	1601926.964	4863977.287	1601874.661	4864000.632
40	1601939.736	4863989.136	1601878.571	4864018.14
41	1602008.239	4864145.751	1601958.075	4864168.604
42	1602081.644	4864297.342	1602040.515	4864322.967
43	1602086.968	4864301.441	1602043.392	4864328.18
44	1602090.127	4864304.369	1602045.536	4864330.385
45	1602089.548	4864311.773	1602047.803	4864334.818
46	1602145.254	4864415.312	1602101.907	4864440.442
47	1602168.336	4864442.882	1602115.223	4864475.954

N	Est SX	Nord SX	Est DX	Nord DX
48	1602172.375	4864447.805	1602123.707	4864479.932
49	1602269.761	4864630.294	1602224.168	4864658.292
50	1602308.973	4864705.921	1602263.452	4864731.285
51	1602329.784	4864776.077	1602296.863	4864791.956
52	1602333.404	4864787.317	1602329.109	4864794.11
53	1602333.467	4864791.868	1602299.434	4864804.315
54	1602361.363	4864870.318	1602323.173	4864884.138
55	1602395.016	4864927.811	1602366.654	4864961.727
56	1602444.142	4864951.692	1602417.775	4864993.932
57	1602535.016	4864985.161	1602507.286	4865040.049
58	1602539.266	4864983.596	1602510.049	4865040.454
59	1602535.243	4864997.788	1602517.602	4865031.449
60	1602567.036	4865016.92	1602540.971	4865058.227
61	1602663.663	4865081.918	1602630.131	4865122.963

Le tracce delle sezioni sono riportate nella planimetria allegata.

Il piano verticale contenente la sezione trasversale è individuato dai due punti, uno in destra idrografica e uno in sinistra (che possono non coincidere con i punti più esterni del rilievo della sezione).

I punti della sezione fluviale dovranno essere acquisiti sul piano verticale passante per i punti sopra definiti. Sarà ammesso uno scostamento massimo da tale piano di 0,50 m e comunque la differenza tra la distanza tra il punto iniziale e finale e l'effettiva distanza percorsa durante il rilievo sia contenuta nei limiti dell'uno per cento della distanza rettilinea.

La restituzione, grafica e analitica, dovrà comunque essere effettuata proiettando i punti rilevati sul piano verticale come precedentemente definito.

Il rilievo della sezione trasversale nella fascia di pertinenza fluviale dovrà essere esteso, esternamente al ciglio di sponda o al piede arginale esterno, per un tratto significativo tale da comprendere eventuali ostacoli, strade, recinzioni, ecc.. Tale tratto non sarà, salvo diversa indicazione, maggiore di 20 m.

Per completezza si precisa che per argine si intende il baluardo fisico, occasionale o volontario, naturale o artificiale, a difesa del corso d'acqua, che serve ad impedire, in tutto od in parte, le alluvioni derivanti dalla formazione delle piene.

La quantità dei punti rilevati dipenderà dalla conformazione dell'alveo e dalle caratteristiche delle zone circostanti. Questi saranno posizionati, di norma, a distanze parziali non maggiori di 3 m all'interno dell'alveo e dovranno consentire anche l'individuazione del letto di magra e del punto di minima quota.

I punti saranno posizionati con maggiore densità in corrispondenza di manufatti idraulici e discontinuità altimetriche. Sui manufatti (argini ed altre opere idrauliche) la densità dei punti dovrà essere tale da evidenziare ogni cambiamento di pendenza della parete del manufatto stesso.

Per il rilievo della parte sommersa si dovrà prevedere l'uso di aste o scandagli anche a mezzo di natante avendo cura, nel caso di fondo particolarmente soffice, di evitare l'infissione del supporto del segnale.

Qualora in corrispondenza della sezione vi siano lavori in corso che interessano l'alveo fluviale, il rilievo dovrà essere effettuato avuto riguardo allo stato dei luoghi nel momento delle misurazioni. In tal caso, tuttavia, i punti di individuazione della sezione trasversale dovranno essere materializzati in maniera stabile e duratura.

Durante l'esecuzione del rilievo la committenza potrà decidere di modificare l'ubicazione planimetrica delle sezioni, senza che per ciò l'Impresa possa accampare diritti di sorta per compensi speciali od aumenti di prezzi all'infuori del pagamento dei rilievi, in base ai prezzi unitari a base del Contratto.

Rilievo di sezioni fluviali in corrispondenza di ponti o altri manufatti

In corrispondenza di ponti, per ciascuno dei quali è previsto un gruppo di tre sezioni parallele ravvicinate, i due punti che individuano il gruppo delle tre sezioni andranno posizionati in modo da ottenere una sezione in asse al ponte; le altre due, immediatamente a valle e immediatamente a monte, saranno individuate mediante traslazione parallela del piano contenente la sezione in asse al manufatto.

Per dette opere si dovranno rilevare, in corrispondenza della sezione mediana, oltre alle strutture in alveo anche i punti della sezione interna al manufatto, le pile, le spalle e l'impalcato (sia i punti dell'estradosso, che i punti dell'intradosso).

In corrispondenza di opere trasversali in alveo, si procederà come per i ponti, avendo cura che la sezione centrale segua il profilo di colmo dell'opera. Qualora il profilo del colmo dell'opera sia coincidente con la sezione d'alveo a monte dell'opera si potrà omettere il rilievo di questa ultima sezione.

Andranno rilevate, inoltre, in corrispondenza di dette opere (ponti o altre opere trasversali) ulteriori due sezioni: una a monte, ad una distanza pari all'incirca alla luce del ponte o larghezza della gaveta, ed una a valle ad una distanza pari a circa quattro volte la stessa distanza. I piani verticali contenenti tali sezioni dovranno essere ortogonali alla proiezione orizzontale della direzione media del flusso.

Elaborati descrittivi delle linee significative

Per ogni linea rilevata dovrà essere realizzata una monografia, anche non in scala, in cui verranno riportate:

- a) documentazione fotografica;
- b) Dovranno essere realizzate sezioni, anche schematiche, non quotate, nelle quali siano individuate le posizioni delle varie linee con il relativo codice alfanumerico;
- c) restituzione planimetrica in scala opportuna della linea, tenendo conto che la stessa dovrà essere costruita da monte verso valle.

Il disegno dovrà riportare, nella parte bassa, per ciascuna linea, tutti gli elementi che la identifichino. Per ogni linea dovrà essere costruita una tabella che riporti per ogni punto:

Tutta la documentazione, compreso quella fotografica dovrà essere fornita anche in formato digitale.

Le linee di rilievo dovranno inoltre essere restituite in formato DXF 3D, complete di numerazione, data del rilievo.

Le linee saranno restituite anche in formato numerico - tabellare in files formato Excel come di seguito descritti.

Per ogni linea dovrà essere predisposto un file nominato LINnnn.XLS dove nnn rappresenta il numero progressivo attribuito alla linea.

Ogni file dovrà essere così strutturato:

- a) Riga di intestazione contenente: a colonna 1, il codice della linea; a colonna 2, il nome del corso d'acqua; a colonna 3, il nome del tratto del rilievo; a colonna 4 il numero della sezione. Il Codice della Linea è ricavato come NOME CORSO_ NOME TRATTO_ NUMERO SEZIONE (es.: Balbano_monte_12, Dogaia_valle_9,...)
- b) Tante righe quanti sono i punti della linea che contengano, nella prima colonna, il codice del punto e, nelle altre tre, le coordinate planimetriche (Gauss-Boaga) e la quota, espressa in m, sul livello medio marino, riferite ai capisaldi principali della rete di livellazione di alta precisione dell'Istituto Geografico Militare Italiano.

Allo stesso modo dovrà essere predisposto un file nominato LINnnn.csv, uguale al precedente ma in formato comma separated value (ascii con virgola o punto e virgola come separatore di campo).

Le linee significative (sezioni) dovranno necessariamente interessare tutti gli attraversamenti presenti sui corsi d'acqua e i tratti tombati (con la rilevazione delle sezioni di inizio, di fine e la loro relativa distanza).

Per ogni corso d'acqua oggetto di rilievo dovrà essere predisposto un file in formato .txt contenente i punti di tutte le sezioni rilevate sul corso d'acqua. Tale file sarà costituito da una riga per ogni punto di rilievo, avente il seguente formato:

River, Reach, RS,X,Y,Z

con:

River=nome corso d'acqua su cui è posto il punto di rilievo;

reach=nome tratto di rilievo (può essere coincidente con il nome del River);

RS=nome della sezione trasversale su cui è posto il punto di rilievo;


X= coordinata E nel sistema EPSG3003 del punto di rilievo;

Y = coordinata N nel sistema EPSG3003 del punto di rilievo;

Z= quota assoluta del punto di rilievo.

Un esempio di file riferito a due sezioni (sezione 11 e 12) è il seguente:

```
ARNO,TRATTO_A,11,1621638.20324631,4816658.4966475,84.891
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.830747,4816658.29987283,84.596
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.81467896,4816657.86151018,84.247
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.75525508,4816657.66340212,84.32
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.78037769,4816657.65685578,84.382
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.4138593,4816657.46118955,84.344
ARNO,TRATTO_A,11,1621637.08566912,4816657.35823227,84.769
ARNO,TRATTO_A,11,1621634.44627494,4816654.64901405,85.443
ARNO,TRATTO_A,11,1621634.44487259,4816654.61598325,85.447
ARNO,TRATTO_A,11,1621636.81638136,4816656.59823352,85.001
ARNO,TRATTO_A,12,1621652.27995318,4816663.35623411,85.594
ARNO,TRATTO_A,12,1621649.46096691,4816659.90464355,85.439
ARNO,TRATTO_A,12,1621648.64795446,4816658.95877265,85.224
ARNO,TRATTO_A,12,1621648.20324631,4816658.4966475,84.891
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.830747,4816658.29987283,84.596
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.81467896,4816657.86151018,84.247
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.75525508,4816657.66340212,84.32
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.78037769,4816657.65685578,84.382
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.4138593,4816657.46118955,84.344
ARNO,TRATTO_A,12,1621647.08566912,4816657.35823227,84.769
ARNO,TRATTO_A,12,1621644.44627494,4816654.64901405,85.443
ARNO,TRATTO_A,12,1621644.44487259,4816654.61598325,85.447
ARNO,TRATTO_A,12,1621646.81638136,4816656.59823352,85.001
```



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624